

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2007****che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili***[notificata con il numero C(2007) 1236]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2007/205/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2004/42/CE, gli Stati membri sono tenuti a istituire programmi di monitoraggio per verificare la conformità alle disposizioni della direttiva e a riferire i risultati dei rispettivi programmi di monitoraggio nonché le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, secondo un formato comune predisposto dalla Commissione.
- (2) A norma dell'articolo 7 della direttiva 2004/42/CE, in combinato disposto con l'allegato I della stessa, gli Stati membri devono predisporre e presentare alla Commissione la prima relazione sull'attuazione della direttiva entro il 30 giugno 2008.

- (3) Occorre pertanto predisporre un formato comune per la redazione della prima relazione che abbracci il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della preparazione della relazione che sono tenuti a presentare alla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva 2004/42/CE e riguardante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

ALLEGATO

FORMATO COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2007**1. Informazioni generali e disposizioni amministrative**

1.1. Autorità responsabile della relazione:

Nome	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	

1.2. Nel contesto dell'attuazione della direttiva 2004/42/CE, indicare la o le autorità designate a norma dell'articolo 5 della direttiva e incaricate di:

- 1) istituire, coordinare e gestire il programma di monitoraggio (a livello nazionale);
- 2) svolgere le ispezioni e i controlli nel settore (a livello regionale e/o locale);
- 3) far applicare le disposizioni della direttiva in caso di violazioni.

2. Programma di monitoraggio (articolo 6 della direttiva 2004/42/CE)

2.1. Se è disponibile una versione scritta del programma nazionale di monitoraggio, fornire una copia in allegato.

2.2. Descrivere brevemente il programma predisposto per monitorare e verificare la conformità alla direttiva 2004/42/CE, in particolare rispetto ai seguenti elementi:

- 1) valori limite dei COV definiti nell'allegato II della direttiva;
- 2) disposizioni in materia di etichettatura fissate all'articolo 4 della direttiva.

2.3. Indicare se sono state effettuate ispezioni ai seguenti operatori:

- 1) fabbricanti dei prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE;
- 2) importatori dei prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE;
- 3) grossisti, rivenditori, utilizzatori finali professionali dei prodotti disciplinati o altri operatori, compresi, ad esempio, gli impianti di finitura dei veicoli che non rientrano più nella direttiva 1999/13/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

Se tali ispezioni sono avvenute, descrivere sinteticamente:

- 1) il tipo di ispezioni effettuate (visite sul posto, campionamenti e analisi dei prodotti, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell'etichettatura e altro);

⁽¹⁾ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

- 2) frequenza delle ispezioni (ispezioni sistematiche a scadenza annua, ispezioni limitate ai produttori/importatori principali, ispezioni casuali o altro).
- 2.4. Indicare il numero di imprese coinvolte nella produzione e nella distribuzione dei prodotti ispezionati nel 2007 e, se possibile, il numero di ispezioni programmate per il 2008; a tal fine utilizzare preferibilmente la tabella che segue. Se disponibile, indicare anche una stima del numero complessivo di soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione dei prodotti e i quantitativi totali di prodotti interessati (fabbricati e distribuiti nel 2007 nello Stato membro):

Operatori	Numero complessivo di operatori esistenti	Numero di operatori soggetti a ispezione nel 2007	Quantitativi totali di prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE (kg)	Ispezioni programmate per il 2008
Fabbricanti				
Importatori				
Altro				

- 2.5. Descrivere in che modo le autorità competenti si accertano che il rispetto delle disposizioni applicabili è stato verificato utilizzando i metodi di misura di riferimento contenuti nell'allegato III della direttiva 2004/42/CE.
- 2.6. Nel caso in cui più di una autorità sia coinvolta nell'attuazione della direttiva 2004/42/CE (cfr. punto 1.2), indicare i provvedimenti adottati per garantire l'attuazione più omogenea possibile della direttiva in tutto il territorio nazionale.
- 2.7. Indicare le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/42/CE.
- 2.8. Se possibile, indicare una stima del numero complessivo di persone implicate nel monitoraggio e nel controllo, descriverne le qualifiche e precisare i costi annui stimati di monitoraggio espressi in EUR (costi di personale, campionamento e analisi, controlli dell'etichettatura, rispetto dell'applicazione e altri costi).
3. **Risultati principali del programma di monitoraggio messo in atto nel 2007 (articolo 7 della direttiva 2004/42/CE)**
- 3.1. Rispetto al numero complessivo di controlli effettuati indicare (in %) i casi di mancata conformità ai valori limite per i COV fissati nell'allegato II della direttiva 2004/42/CE verificatisi nel 2007. Se possibile, specificare:
- 1) le categorie dei prodotti interessati in base alla classificazione fornita nell'allegato;
 - 2) i quantitativi di prodotti risultati non conformi a tali valori limite.
- 3.2. Rispetto al numero complessivo di controlli effettuati indicare (in %) i casi di mancata conformità agli obblighi di etichettatura stabiliti nell'articolo 4 della direttiva 2004/42/CE verificatisi nel 2007. Se possibile, distinguere tra le seguenti categorie:
- 1) prodotti non conformi alle disposizioni in materia di etichettatura e contenuto di COV;
 - 2) prodotti conformi alle disposizioni riguardanti il contenuto di COV ma non agli obblighi di etichettatura.
- 3.3. In caso di mancata conformità specificare le azioni prese successivamente per garantire la conformità alla direttiva 2004/42/CE.

4. Deroghe concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE

- 4.1. Indicare se è stato istituito il regime di deroghe proposto all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE.
- 4.2. Precisare che tipo di sistema di controllo è stato istituito per garantire che i prodotti soggetti alla deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE non siano venduti e né utilizzati dagli impianti che non risultano registrati o autorizzati a norma degli articoli 3 o 4 della direttiva 1999/13/CE.
- 4.3. Se disponibile, fornire una stima del quantitativo di prodotti che nel 2007 hanno beneficiato della deroga (seguire la classificazione indicata nell'allegato I della direttiva 2004/42/CE).

5. Singole autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE

- 5.1. Indicare se lo Stato membro ha sfruttato la possibilità di concedere singole autorizzazioni come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva.
- 5.2. In caso affermativo, descrivere succintamente come funziona il sistema istituito per la concessione di singole autorizzazioni.
- 1) Indicare le autorità incaricate di rilasciare le singole autorizzazioni.
- 2) Indicare le autorità incaricate di designare gli edifici e/o i veicoli d'epoca aventi particolare valore storico e culturale.
- 3) Precisare i criteri in base ai quali è stato definito il valore storico e culturale.
- 4) Se possibile, fornire una stima del numero di edifici e/o di veicoli d'epoca che le autorità competenti hanno designato per il loro particolare valore storico e culturale.
- 5) Precisare come si garantisce che i prodotti in questione siano:
- a) venduti solo in quantità «rigorosamente limitate»;
- b) utilizzati solo a fini di restauro e manutenzione degli edifici e/o dei veicoli designati.
- 6) Indicare le categorie e le quantità di prodotti autorizzati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE; a tal fine utilizzare preferibilmente la tabella seguente:

Categorie	Corrispondenza con l'allegato I della direttiva 2004/42/CE	Quantità (in kg) di prodotti «pronti per l'uso» ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione
Categoria 1		
Categoria 2, ecc.		

6. Altre informazioni utili

- 6.1. Descrivere le principali difficoltà incontrate nella definizione e nell'applicazione del programma di monitoraggio, compresi i problemi connessi all'attuazione della direttiva o i problemi di ordine amministrativo incontrati nell'applicazione di un programma di monitoraggio concreto. Precisare come sono state risolte le difficoltà.
- 6.2. Fornire altri commenti, suggerimenti o informazioni che possano essere utili in relazione all'attuazione della direttiva 2004/42/CE.